

Circ. n. 26/G - 34/D

Piovene Rocchette, 02/11/2022

**Agli Alunni
Ai Genitori degli alunni
Ai Docenti
Scuola Secondaria I grado**

Oggetto: Determinazione del monte ore annuo per le classi della Scuola Secondaria I Grado a.s. 2022/2023.

Visto l'art. 5 del D.lgs 62/2017;

Vista la nota MIUR prot. 1865 del 10/10/2017;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO**COMUNICA**

agli alunni, alle loro famiglie e al personale docente il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza che consente di assicurare la validità dell'anno.

INDIRIZZO	MONTE ORE ANNUO	UN QUARTO/TRE QUARTI MONTE ORE ANNUALE PERSONALIZZATO
Ordinario sett. 5 gg (lun-ven)	1020	255/765
Musicale	1122	281/841

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

Inoltre, come stabilito dall'art. 5 del citato D.lgs 62/2017, il Collegio dei Docenti ha stabilito motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

Deroghe

- motivi di salute documentati per iscritto con certificati medici (da detrarre dal conteggio);
- per ulteriori gravi/eccezionali motivi (famiglia, socio-ambientali, ...), la decisione viene lasciata al singolo consiglio di classe;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- qualora l'alunno abbia superato l'età di compimento dell'obbligo scolastico - 16 anni (decisione del Consiglio).

Cordiali saluti.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Mario Chiarello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993